



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti

Presidente

Laura Tricomi

Consigliere Rel.

Alessandra Dal Moro

Consigliere

Laura Scalia

Consigliere

Maura Caprioli

Consigliere

Oggetto:

TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ud.10/04/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14510/2025 R.G. proposto da:

██████████ S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, ██████████—██████████ ██████████—██████████ rappresentati e difesi dall'avvocato ██████████

-ricorrente-

contro

██████████ in rappresentanza dei minori ██████████—██████████ e ██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

-controricorrente-

avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1272/2025 depositata il 31/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dal Consigliere Laura Tricomi.



FATTI DI CAUSA

1.- In data 25 agosto 2021 [REDACTED] veniva ricoverata presso l'ospedale [REDACTED] di [REDACTED] per complicazioni cardiache sopravvenute a seguito di contagio da virus Covid-19, e ivi decedeva pochi giorni dopo, in data 3 settembre 2021; successivamente, in data 9 settembre 2021, la salma della signora [REDACTED] giungeva a [REDACTED] (in provincia di Brescia), ove essa risiedeva con il marito [REDACTED] e i due figli minori [REDACTED] ed [REDACTED] e nel corso della stessa giornata veniva pubblicato sulla prima pagina del quotidiano "[REDACTED]" un articolo dal titolo "[REDACTED]" cui seguiva a pagina 7 un approfondimento dal titolo "Non aveva voluto il vaccino: 39enne muore di Covid, grave la madre" a firma di [REDACTED] cui seguivano nei giorni successivi altri articoli dello stesso tenore.

A seguito di queste pubblicazioni, [REDACTED] in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, nonché [REDACTED] fratello della defunta, e il di lei padre [REDACTED] instauravano con ricorso ex art.702bis cpc il giudizio nei confronti della società [REDACTED] spa, editrice del quotidiano, di [REDACTED] nonché nei confronti di [REDACTED] quale direttore responsabile del "[REDACTED]" chiedendo che fossero condannati, disgiuntamente e in solido, al risarcimento dei danni da diffamazione e da violazione della riservatezza da essi subiti a seguito delle pubblicazioni di cui sopra.

Si costituivano la società [REDACTED] spa, [REDACTED] e [REDACTED] e, nel corso della prima udienza, il giudice con ordinanza 19 ottobre 2022 disponeva la separazione dal procedimento originario per diffamazione dal giudizio relativo alle domande risarcitorie per violazione della privacy con contestuale mutamento del rito in quello del "lavoro" ai sensi dell'articolo 152 del d.lgs. n.196/2003.

Il nuovo fascicolo assumeva il numero di ruolo n.12041/2002 ed aveva ad oggetto la domanda relativa al risarcimento per violazione della privacy



ed in detto procedimento [REDACTED] quale rappresentante dei figli minori, chiedeva che le parti resistenti fossero condannate al risarcimento del danno da violazione del diritto alla privacy, da quantificarsi nella somma di euro 20.000,00, nonché alla pubblicazione riparatoria sul quotidiano dell'avvenuta violazione della privacy.

Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1272/2025, ha accolto la domanda risarcitoria e ha condannato [REDACTED] quale autore degli articoli, la società [REDACTED] spa quale editrice del "[REDACTED] [REDACTED] su cui sono stati pubblicati gli articoli e [REDACTED] in qualità di direttore responsabile del quotidiano, in solido tra loro, a pagare a titolo di risarcimento del danno da violazione della privacy a [REDACTED] quale esercente la responsabilità genitoriale sui due figli minori, la somma complessiva di euro 10.000,00 (di cui euro 5.000,00 per ciascuno) somma così determinata in via equitativa all'attualità, con gli interessi legali dalla data della pronuncia, sino al saldo effettivo; il Tribunale ha, invece, respinto la domanda di pubblicazione della sentenza.

La società [REDACTED] spa, [REDACTED] e [REDACTED] nelle rispettive qualità, hanno proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza impugnata con cinque motivi, illustrati con memoria.

[REDACTED] quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, ha resistito con controricorso e memoria.

La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta in cui ha concluso chiedendo di respingere il primo motivo di ricorso, di accogliere il secondo motivo e di dichiarare assorbiti i restanti.

È stata disposta la trattazione camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.- In via preliminare è opportuno precisare che, poiché si discute di trattamento di dati personali avvenuto nel settembre 2021, si applica il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003) nella stesura successiva alle modifiche introdotte con il



d.lgs. n.101 del 10 agosto 2018 di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (art.99, comma 2, del Regolamento), e lo stesso regolamento (UE).

3.1. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 2 della Carta di Treviso e dell'art. 7 delle Regole deontologiche per il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. I ricorrenti sostengono che vi sarebbe stata un'errata interpretazione delle norme deontologiche nel senso di imporre un obbligo di anonimizzazione assoluta dei dati concernenti i minori, quando invece tale obbligo è subordinato al ricorrere di specifici presupposti - coinvolgimento del minore come autore, vittima o testimone di fatti lesivi della personalità che - a loro parere - non ricorrevano nel caso di specie.

Deducano i ricorrenti che il Tribunale ha erroneamente interpretato questa disposizione nel senso di imporre un'anonymia assoluta dei minori in qualsiasi circostanza, omettendo di verificare se ricorressero i presupposti normativi per l'applicazione della tutela.

Osservano che la norma, invece, subordina espressamente l'obbligo di garantire l'anonymato alla duplice condizione che il minore sia coinvolto "*come autore, vittima o teste*" e che i fatti siano "*lesivi della sua personalità*". Reputano che, nel caso di specie, i minori non erano né autori, né vittime, né testimoni del fatto di cronaca costituito dalla morte della madre per Covid-19. Essi erano coinvolti solo indirettamente nella vicenda, in quanto figli della persona deceduta, senza alcun ruolo attivo o passivo rispetto al fatto oggetto della cronaca giornalistica. Aggiungono che, a loro parere, la morte della madre per malattia naturale, inoltre, non presentava alcun profilo di lesività nei confronti della personalità dei minori, trattandosi di un evento tragico ma privo di connotazioni negative, stigmatizzanti o comunque pregiudizievoli per i figli.



3.2.-- Il motivo è infondato. È opportuno premettere il quadro normativo e giurisprudenziale.

3.3.- Le finalità perseguite dal trattamento in questione sono riconducibili all'esercizio del diritto di cronaca e alla libertà di informazione (cfr. art. 83, par.2, lett. a) del Regolamento) e ciò comporta la necessità di assicurare, in questo ambito, il relativo bilanciamento con i diritti fondamentali degli interessati alla tutela della dignità e riservatezza, secondo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2016/679 (art. 85) e dal d.lgs. n.196/2003 (artt. 136 e ss.).

Il regolamento (UE) 2016/679 (considerando 38, 59, ed altre disposizioni) ha esplicitato che «i minori meritano una protezione specifica».

L'art. 137, comma 1, del d.lgs. n.196/2003 prevede che i dati di cui all'art. 9 e 10 del Regolamento possono essere trattati, senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle Regole deontologiche.

L'art. 7 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, che integra, come allegato A, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ai sensi dell'art.139 del d.lgs. n.196/2003, si è chiaramente espresso in relazione all'attività giornalistica riguardante i minori ed ha stabilito:

al comma 1, che *«il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione»*,

al comma 2, che *«La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati»*;

al comma 3 che *«Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora tuttavia per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo*



restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso"».

La Carta di Treviso, approvata nel 1990 dall'Ordine dei giornalisti e dalla █████ - d'intesa con █████ e con Enti e Istituzioni della Città di Treviso - ed anteriore quindi all'entrata in vigore del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, fissa le regole deontologiche per la professione giornalistica riguardanti i minorenni ed è destinata proprio alla tutela dei minori in occasione della cronaca giornalistica, al fine di proteggerne l'armonioso sviluppo ed evitare traumi collegati all'esposizione mediatica, laddove li renda riconoscibili senza una reale ragione collegata alla natura dell'informazione (Cass. n. 34224 del 27/12/2025).

Tale documento, già rivisto nel 2006, alla luce dei cambiamenti intervenuti nel mondo dell'informazione multimediale, caratterizzata da velocità crescente, e modificato e aggiornato da Ordine dei giornalisti e █████ nell'attuale versione approvata il 6 luglio 2021, precedentemente ai fatti per cui è processo, stabilisce:

all'art. 2 (Tutela dell'anonimato e della riservatezza) «2.1 *Vanno garantiti l'anonimato, la riservatezza, la protezione dei dati personali e dell'immagine del minorenne in qualsiasi veste coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale ma lesivi della sua personalità.* 2.2 *Va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano portare alla sua identificazione, quali ad esempio le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, le associazioni, le comunità fisiche e virtuali, i luoghi di culto frequentati e qualsiasi altra indicazione o elemento di riconoscimento. Tra cui: foto e filmati anche se schermati, messaggi e immagini on-line, elementi ambientali e di contesto che possano contribuire alla sua individuazione. È irrilevante l'eventuale consenso alla pubblicazione da parte di chi esercita la responsabilità*



genitoriale. 2.3 L'avvenuta diffusione, attraverso qualsiasi mezzo, di elementi identificativi non giustifica una nuova pubblicazione né esime dalle sue responsabilità deontologiche il giornalista che li riproponesse al pubblico.».

L'art.3, che prende in considerazione i "fatti di straordinario interesse pubblico", ribadisce che *«non è comunque giustificata la violazione dell'anonimato, della protezione dei dati personali e del divieto di pubblicazione di elementi di contesto identificativi del minorenne a qualsiasi titolo coinvolto.».*

Peraltro, anche la Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre del 1989, ratificata in Italia con la L. 27 maggio 1991, n. 176, contempla l'impegno degli Stati aderenti a garantire che il fanciullo non subisca intrusioni nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza nonché qualsiasi tipo di pregiudizio alla sfera del suo onore, della sua reputazione e della sua immagine.

Come osservato anche dalla Procura generale, dal combinato disposto delle disposizioni surrichiamate, emerge all'evidenza come in tema di notizie di cronaca che coinvolgono in qualunque modo minori, la regola generale (sancita dal comma 1 dell'art. 7 del Codice deontologico) sia quella dell'assoluto anonimato, prevalendo sempre l'interesse del soggetto di età minore rispetto al diritto di cronaca giornalistica, a differenza di quanto assumono i ricorrenti; tuttavia, nel caso in cui il giornalista, in via eccezionale (come previsto dal comma 3 dell'art. 7 del ridetto Codice), decida di pubblicare notizie riguardanti un soggetto minore, si deve fare carico di valutare «se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso"» di guisa che deve comunque essere rispettato il limite invalicabile costituito dalla circostanza che il fatto di cronaca reso pubblico non sia lesivo della sua personalità, come espressamente prescritto dall'art. 2.1. della vigente "Carta di Treviso" che impone al giornalista di operare attraverso il



bilanciamento responsabile dei principi costituzionali riguardanti la libertà di informazione e la protezione dei bambini e degli adolescenti.

3.4.- La decisione impugnata risulta immune da vizi perché ha rettamente applicato le norme in esame.

Invero, nella vicenda all'esame il Tribunale ha ravvisato la violazione delle regole deontologiche per violazione del diritto dei minori all'anonimato (fol.4/ 5, sent. imp.) in quanto ha accertato - con motivazione assolutamente congrua e circostanziata - che gli articoli riportavano una serie di dati e di informazioni riferite ai membri della famiglia tali da permettere effettivamente l'identificazione della famiglia e dei minori, considerato che la località cui si faceva riferimento era piccola ed il giornale aveva vasta diffusione nella provincia di Brescia, senza essere smentita in alcun modo.

La statuizione impugnata dà conto anche della lesività della diffusione della notizia, laddove ne evidenzia il contenuto ed afferma «è poi irrilevante che la famiglia avesse fatto affiggere in paese un manifesto funebre recante i nomi della defunta e dei di lei famigliari, in quanto tale manifesto relegava appunto la morte della signora [REDACTED] alla dimensione del Comune di [REDACTED] e non conteneva alcuna indicazione sulla causa della morte, mentre la pubblicazione della notizia sul quotidiano locale con l'espressa indicazione della causa della morte rendeva la vicenda di pubblico dominio ben oltre i confini del paese di residenza della famiglia e rispondeva ad una finalità diversa rispetto al manifesto funebre, dato che dava notizia al pubblico indistinto dei lettori della morte per Covid-19 di una giovane madre non vaccinata per libera scelta».

Il Tribunale ha, in tal modo evidenziato - a differenza di quanto sostengono i ricorrenti - che la notizia si rivelava lesiva per la personalità dei minori non già perché aveva propalato l'avvenuto decesso della donna (desumibile anche dal manifesto funebre fatto affiggere dalla famiglia), ma perché la notizia diffusa era centrata su un comportamento volontario



proprio della defunta (il rifiuto del vaccino) immediatamente collegato all'evento morte, pregiudizievole per sé e per i suoi stessi figli rimasti orfani della madre, mediante il collegamento letterale-logico-causale evincibile chiaramente dalla formulazione del titolo di lancio, pubblicato nella prima pagina del quotidiano del 9 settembre 2021, « [REDACTED] [REDACTED] » e del titolo dell'approfondimento a pag.7 «Non aveva voluto il vaccino: 39enne muore di Covid, grave la madre» e dagli articoli che erano seguiti nei giorni successivi.

Come si evince dai titoli il rapporto di filiazione è stato posto al centro della notizia, che - mediante il suggestivo collegamento testuale tra i lemmi utilizzati- è incentrata innanzi tutto sulla circostanza che la donna aveva una prole (mamma), quindi sulla personale scelta di non vaccinarsi (no vax) collegata alla malattia patita (Covid) e, infine, sull'esito di tale scelta (muore) e ciò ne rende evidente la lesività per la personalità dei minori.

La notizia come formulata non impediva l'identificazione dei minori e, anzi, li poneva al centro della notizia stessa, mediante il richiamo al ruolo genitoriale della defunta responsabile delle proprie scelte esiziali.

Rettamente è stata ravvisata la violazione della disciplina della tutela dei dati personali applicabile ai sensi dell'art. 7 delle citate Regole deontologiche e della stessa Carta di Treviso (cfr. art. 2) al fine di proteggere l'armonioso sviluppo ed evitare traumi collegati all'esposizione mediatica dei minori, laddove la notizia diffusa renda riconoscibili i minori senza una reale ragione collegata alla natura dell'informazione. Inoltre, non risulta, sulla scorta di quanto accertato in sede di merito, che siano stati rispettati i principi di minimizzazione dei dati (art.5, comma 1, lett. c) del regolamento (UE) 2016/679) e di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (l'art. 137, comma 3, del d.lgs. n.196/2003 e artt. 5 e 6 delle Regole deontologiche); né si evince l'interesse pubblico alla notizia così come diffusa, né è emerso alcun



oggettivo interesse dei minori alla pubblicazione, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

Resta da aggiungere, che costituisce un mero *obiter dictum* aggiunto per completezza, l'affermazione del Tribunale secondo cui «va sempre e comunque garantito un effettivo anonimato, come previsto dal citato art.3, anche quando i fatti indicati non siano direttamente lesivi della personalità del minore» (fol.5, sent.), atteso che la concreta fattispecie presa in esame ricade nell'ambito applicativo dell'art.2 della Carta di Treviso.

4.1. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art.115, primo comma, c.p.c. Si lamenta l'errata qualificazione di fatto non controverso in relazione alla presenza di giornalisti fuori dall'abitazione della famiglia, quando tale circostanza era stata specificamente contestata dai convenuti.

I ricorrenti deducono di avere contestato la circostanza nella memoria di costituzione in primo grado (fol.24, doc.002) ove era stato così esposto «Se, invece, per "turbinio mediatico" si deve intendere la circostanza che i ricorrenti furono "disturbati" dai giornalisti, deve essere eccepito, in primo luogo che tale circostanza è meramente affermata in ricorso ma sfornita di qualsivoglia prova, sia con riguardo alla diretta molestia che possa essere stata posta in essere da alcuno dei resistenti presso l'abitazione dei ricorrenti, il che si nega fermamente, che con riguardo ad eventuali molestie arrecate da giornalisti e operatori dell'informazione di altre testate giornalistiche, della cui condotta non possono evidentemente rispondere i resistenti.».

4.2.- Il motivo è inammissibile. Si osserva che, come si evince dalla piana lettura del passaggio della memoria di costituzione evidenziato dagli odierni ricorrenti, la contestazione non ha riguardato il fatto in sé costituito dalla presenza di giornalisti non meglio individuati presso l'abitazione della famiglia della signora deceduta - circostanza che il Tribunale ha ritenuto incontestata -, ma la differente circostanza - negata



dai ricorrenti - che ivi presenti vi fossero proprio gli stessi odierni ricorrenti del "██████████" ovvero che a questi potesse essere addebitata la molestia causata da altri operatori dell'informazione . Su tali ultime circostanze non si riscontra alcuna statuizione del Tribunale e non si ravvisa pertanto la violazione dell'art.115 c.p.c.

5.1. - Il terzo motivo denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, costituito dalla omessa valutazione della circostanza che i dati personali della signora deceduta erano stati già pubblicati su altri mezzi di informazione.

Secondo i ricorrenti, la notizia era già stata pubblicata da altre testate giornalistiche in data precedente o contemporanea, fatto che - a parere dei ricorrenti escluderebbe il nesso causale tra la pubblicazione sul "██████████" e l'eventuale identificazione della famiglia.

5.2.- Il motivo va disatteso.

Giova osservare che il Tribunale ha fondato la sua statuizione, tra l'altro, sull'accertamento incontestato che «nel caso di specie costituisce circostanza incontestabile che gli articoli oggetto del presente giudizio riportavano una serie di dati ed informazioni personali riferiti ai membri della famiglia ██████████ quali il luogo di residenza della famiglia (il Comune di ██████████ il cimitero di ██████████ citati negli articoli del 9 e 10 settembre), la professione del nonno materno (riportato sempre nell'articolo del 9 settembre), l'età dei figli minori della defunta (citata negli articoli del 9 e dell'11 settembre), nonché il nome di battesimo del padre, del nonno e della zia (riportati nell'articolo dell'11 settembre)» (fol. 4, sent. imp.).

Il Tribunale ha, pertanto, rimarcato che i plurimi articoli pubblicati sul quotidiano e le molteplici informazioni atte a consentire l'individuazione anche dei minori fornite di volta in volta dal "██████████" - attese le dimensioni della località cui si faceva riferimento e la ampia tiratura del giornale nella locale provincia - avevano permesso l'identificazione della famiglia e la lesione del diritto alla riservatezza dei minori cui andava



«sempre e comunque garantito un effettivo anonimato» (fol. 5, sent.), con una motivazione articolata che ha preso in esame le plurime condotte ascrivibili ai ricorrenti, ponendole in diretta correlazione ed accertando la loro efficienza causale.

A fronte di ciò la censura non coglie nel segno, sia perché la circostanza dedotta non risulta decisiva, atteso che ai sensi dell' art.2.3 della Carta di Treviso «L'avvenuta diffusione, attraverso qualsiasi mezzo, di elementi identificativi non giustifica una nuova pubblicazione né esime dalle sue responsabilità deontologiche il giornalista che li riproponesse al pubblico.», sia perché il Tribunale ha espressamente preso in esame la circostanza della pubblicazione della notizia da parte di altre testate (fol. 6, sent.) e ne ha tenuto conto per graduare la gravità del caso, implicitamente escludendone la rilevanza ad altri fini.

6.- Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 82 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Si lamenta l'errata applicazione del principio secondo cui la mera violazione delle disposizioni del regolamento costituisce automaticamente danno, quando invece la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE richiede la prova dell'effettiva lesione subita.

Il motivo è infondato.

Va osservato che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, restano attuali, per quanto di interesse, i principi già elaborati in sede di legittimità in relazione all'art.15 del d.lgs. n. 196/2003 in punto di danno non patrimoniale risarcibile.

Secondo questa Corte, il danno non patrimoniale per violazione dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 non può ritenersi *in re ipsa*, ma va allegato e provato, sia pure anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici che attestino uno stato di sofferenza fisica o psichica (Cass. n. 22100 del 26/09/2013). Inoltre, il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003, pur



determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (Cass. n. 17383 del 20/08/2020).

Non ricorre alcuna violazione dei principi anzidetti.

Nel caso di specie il Tribunale ha congruamente motivato la propria decisione circa la sussistenza del danno non patrimoniale in via presuntiva, senza fare applicazione del cd. danno *in re ipsa*, in quanto ha preso in considerazione del contenuto della notizia diffusa alla luce di quanto accertato, trattandosi di bambini, destinatari di una tutela rafforzata dei dati personali secondo la normativa prima illustrata, la cui identità è stata illegittimamente esposta all'attenzione della pubblica opinione con specifico e diretto riferimento alla estrema delicatezza della vicenda occorsa, riguardante un grave evento luttuoso rispetto al quale era stato indotto, mediante il suggestivo collegamento testuale, il sospetto della responsabilità materna nell'evento.

7.- Il quinto motivo denuncia la motivazione apparente e contraddittoria. Si lamenta l'omessa indicazione degli elementi costitutivi del danno e la contraddizione tra l'affermazione della non gravità del fatto e la condanna al risarcimento di euro 10.000,00.

Il motivo è inammissibile, risultando ponderati in concreto gli elementi specifici della vicenda e graduata la quantificazione del risarcimento del danno in relazione ad essi.



8.- In conclusione, la decisione risulta pertanto immune da vizi ed il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e dei dati ad essi riferibili, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;

- Condanna le parti ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte controricorrente che liquida in 2.500,00 euro =, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

- Dispone il raddoppio il contributo unificato, ove dovuto;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e dei dati ad essi riferibili, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 aprile 2026.

Il Presidente

Alberto Giusti

